

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CENTRO NAVALE

SCRITTURA PRIVATA

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

**CIG. 6703889037 - Appalto per la fornitura di e
benzina mediante buoni acquisto per il rifornimento
delle unità navali alla sede di Venezia ed in
transito.-----**

L'anno duemilasedici, addì 05 del mese di dicembre,-
-----PREMESSO CHE-----

con atto autorizzativo n. 1514 del 23.05.2016, il
Comandante del Centro Navale, vista la nota
121983/2016 datata 01.04.2016 della Stazione Navale
della Guardia di Finanza di Venezia, ha autorizzato
la stipula di una convenzione per la fornitura di
buoni cedola per l'acquisto di benzina (operazione
non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8/bis del
D.P.R. n. 633/72), di seguito "fornitura", presso
idoneo distributore locale, al fine di garantire
l'efficienza delle unità navali del Corpo della
Guardia di Finanza alla sede di Venezia ed in
transito;-----

- per soddisfare tale esigenza, considerato che, ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016,
l'Amministrazione, con foglio n. 70197/2016 datato

Bollo da € 16,00

21.06.2016, ha invitato la ditta "LIDO ENERGIA S.r.l." di Venezia ha presentare la propria offerta commerciale, con indicazione dello sconto percentuale sul prezzo del carburante riferito all'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico;-----

- la ditta "LIDO ENERGIA S.r.l." di Venezia, ha presentato una proposta commerciale (allegato A), con la quale non ha offerto alcuno sconto percentuale sul valore nominale di € 50,00 (cinquanta,00) del buono, bensì uno sconto di € 0,03/lt da applicare al momento della fornitura;----

- è stato autorizzato il ricorso alla procedura ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula della presente scrittura privata;-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via Appia, Lato Napoli, 287/289 - Formia - C.F. 90011020592, di seguito indicata "Amministrazione", rappresentato dal Ten. Col. Eduardo Sandomenico in qualità di Capo Ufficio Amministrazione e la ditta "LIDO ENERGIA S.r.l." di Venezia - C.F./P.I. 04189820279, giusta autocertificazione che si allega alla presente (allegato B) - di seguito denominata "fornitore" - legalmente rappresentata dal Sig. Ugo

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

Bergamo, nato a Venezia il 15.08.1951 nella sua
qualità di "Presidente",-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

-----ANTO SEGUE:-----

ART. 1: OGGETTO DELLA SCRITTURA - La ditta
contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con
la presente scrittura privata, nella più ampia e
valida forma legale, ad effettuare la fornitura
indicata in epigrafe alle condizioni offerte nel
preventivo di spesa (allegato A) all'uopo acquisito
ed in conformità alle Condizioni Generali d'Oneri
approvate con D.M. n. 181 del 24.10.2014, in quanto
applicabili e che il fornitore dichiara di conoscere
ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed
esaminate (e che non si allegano al presente atto
per quanto ne costituiscano parte integrante, giusta
il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: VALORE DELLA SCRITTURA - L'importo
complessivo per la fornitura di n. 2.700 buoni
acquisto è fissato in € 135.000,00
(centotrentacinquemila,00), operazione esente I.V.A.
ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/72 e
ss.mm.ii. e deve intendersi comprensivo di ogni
onere di legge.-----

ART. 3: TERMINI PER LA CONSEGNA E COLLAUDO - Il
termine per la presentazione alla verifica - c.d.

collaudo - della fornitura, resta fissato entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla sottoscrizione della presente scrittura. La verifica di conformità sarà eseguita presso la sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia da apposita commissione, da nominarsi a cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza del materiale fornito rispetto a quello convenuto. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera comunque il fornitore da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ART. 4: REVISIONE PREZZI - Il fornitore si impegna a corrispondere ogni buono del valore nominale di € 50,00 (cinquanta,00) senza alcuno sconto percentuale. La ditta ha offerto uno sconto di € 0,03/lt da applicare al momento della fornitura. Tale prezzo deve intendersi invariabile per tutto il periodo di validità della scrittura, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali

rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile. La quantità di combustibile prelevabile dal personale di bordo verrà calcolata applicando i prezzi dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, al netto di I.V.A. ed ACCISE.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ART. 5: OBBLIGHI DEL FORNITORE - Con la presente scrittura, il fornitore assume l'obbligo di:-----

a) predisporre e consegnare buoni acquisto conformi al modello predisposto dall'Amministrazione (allegato C), presso la sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia - Via Campo Nani n. 4 - tel. 041/5225588, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura;-----

Bollo da € 16,00

b) accettare i buoni acquisto così ordinati quali strumenti di pagamento dei rifornimenti richiesti dal personale di bordo presso il punto vendita del fornitore, senza pretendere alcuna altra forma di remunerazione della prestazione resa;-----

c) erogare, a semplice richiesta del personale di bordo, benzina conforme, per qualità, alla specifica EN 228:2004, nella quantità corrispondente al valore nominale dei buoni acquisto presentati, nei limiti

della disponibilità dei serbatoi al momento del rifornimento. Qualora il personale di bordo dovesse richiedere un quantitativo di carburante superiore alle giacenze, il fornitore dovrà provvedere a reperire il carburante nella misura ordinata entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ART. 6: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore tali da non consentire l'esatto o il tempestivo adempimento degli obblighi previsti nell'articolo precedente, il fornitore deve inviare una comunicazione scritta alla Stazione Navale di Venezia ed a questo Ente, nel momento stesso in cui abbia conoscenza dell'impedimento, allegando validi documenti giustificativi. In difetto di tale avviso non potranno tali evenienze essere in seguito invocate come cause di forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-----

ART. 7: RINNOVAZIONE DEI TERMINI - Non possono costituire motivo di rinnovazione dei termini convenuti per l'esecuzione della fornitura:-----
- il ritardo nella consegna delle componenti necessarie da parte di ditte subfornitrici;-----
- il tempo necessario per l'espletamento di eventuali accertamenti integrativi che dovevano

essere effettuati prima della formulazione dell'offerta;-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la ricorrenza dei motivi adottati dal fornitore.-----

ART. 8: PROROGA DEL CONTRATTO - Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta scrittura privata potrà, alla scadenza, essere soggetta a proroga limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente. In tal caso, la ditta si impegna a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.-----

ART. 9: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, la presente scrittura privata deve ritenersi risolutivamente condizionata alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima fornitura. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo alla ditta "LIDO ENERGIA S.r.l." di Venezia, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse ed eventuali condizioni di fornitura previste nella convenzione

Consip.-----

ART. 10: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE -

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle cedole, il fornitore sarà sottoposto ad una decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) dell'importo della presente scrittura.

L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il fornitore può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica.

L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% (diecipercento) del valore complessivo della presente scrittura. Ove il fornitore non dovesse provvedere al rifornimento richiesto dal personale di bordo, secondo modalità e tempi definiti nel precedente art. 5, l'unità navale provvederà a fare rifornimento presso il distributore più vicino e l'Amministrazione provvederà ad addebitare al fornitore le maggiori spese sostenute per il rifornimento presso terzi.

Nel caso in cui il fornitore incorresse, in un periodo di 20 (venti) giorni solari, in tre distinte violazioni contrattuali, formalmente contestate dall'Amministrazione, l'Amministrazione provvederà a

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

dichiarare risolta la presente scrittura ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile, fermo l'obbligo del fornitore di adempiere alle richieste di rifornimento avanzate dal personale di bordo, fino ad esaurimento dei buoni già acquistati. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ART. 11: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente ricevuto.-----

Bollo da € 16,00

ART. 12: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO - E' fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E' vietata, altresì, la cessione parziale o totale del presente contratto.--

ART. 13: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI -

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di verificare che il prodotto di cui è richiesta l'erogazione sia conforme alle caratteristiche previste dalla specifica EN 228:2004, prelevando un campione di combustibile, sul quale il personale del fornitore addetto alle operazioni di rifornimento potrà apporre la propria firma, in rappresentanza del fornitore, ed affidando l'analisi chimica del prodotto ai laboratori dell'Agenzia delle Dogane ovvero ad altro laboratorio di analisi accreditato. Qualora, all'esito delle suddette analisi, il prodotto offerto risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui alle norme di riferimento sopra menzionate, l'Amministrazione assegnerà un termine, entro il quale il fornitore dovrà provvedere all'erogazione di combustibile conforme a quello convenuto. Ove, all'esito delle ulteriori analisi di laboratorio disposte sul nuovo campione prelevato alla scadenza del termine assegnato, il prodotto risultasse ancora difforme dalle caratteristiche richieste, l'Amministrazione dichiarerà risolta la scrittura, con comunicazione formale recettizia, ed alla restituzione delle eventuali cedole ancora detenute, con l'obbligo del

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

fornitore di rimborsare il prezzo corrisposto dall'Amministrazione su ogni cedola restituita. Il fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, risponde di ogni danno occorso alle parti meccaniche delle unità navali che sia conseguenza diretta ed immediata del prodotto erogato, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, di sospendere cautelativamente la scrittura. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo l'integrale esecuzione del contratto, la ditta è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (diecipercento) del valore dell'intera scrittura.---

ART. 14: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 C.P.C., salvo il ricorso, ove

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ne ricorrano i presupposti, ad un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 50/2016.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ART. 15: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -

Il fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20%

(ventipercento) di detto importo, qualora

l'Ispettorato del Lavoro competente denunci

l'inosservanza da parte del fornitore degli obblighi

di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata

soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il

fornitore ha regolarizzato la propria posizione, e

la stessa non potrà pretendere, per il ritardato

pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi

titolo. La controparte è tenuta, altresì,

all'osservanza delle norme in materia di contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità

contributiva, certificato dall'acquisizione del

Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) con esito irregolare, è causa ostativa al

pagamento. Dell'inadempienza verranno interessati gli Enti previdenziali per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ART. 16: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuta consegna dei buoni acquisto ed a favorevole collaudo effettuato, il fornitore emetterà fattura elettronica come da D.M. n. 55 del 03.04.2013, sulla quale dovrà essere assolta l'imposta di bollo da € 2,00 (due,00). A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----

- ente: Centro Navale Guardia di Finanza;-----
- codice fiscale: 90011020592;-----
- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

Si precisa altresì che, in caso di eventuali e future assegnazioni sui competenti capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno, al pagamento della fornitura potranno provvedervi gli Uffici della Prefettura. Con la sottoscrizione del presente atto negoziale, il fornitore dichiara di essere pienamente consapevole ed accettare incondizionatamente che, nella predetta ipotesi, il pagamento della fornitura costituisce un adempimento a carico dell'indicato ufficio prefettizio, manlevando espressamente il Centro Navale da

Bollo da € 16,00

qualsiasi responsabilità a riguardo. La fattura dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 6703889037 attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Sono a carico del fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

ART. 17: OBBLIGO DI TRACCIABILITA' - In ottemperanza alla L. n. 136 del 13.08.2010 in materia di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari relativi agli Appalti ed ai Finanziamenti Pubblici", il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Il fornitore è obbligato a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti utilizzati per le transazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione, da parte del fornitore, dei dati summenzionati costituisce condizione di inesigibilità dei crediti allo stesso spettanti. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità

previsti dalla vigente normativa comporterà la
risoluzione di diritto della presente scrittura.----

ART. 18: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese per
una eventuale registrazione del presente atto (in
caso d'uso) di bollo, copie, stampa e quant'altro
inerente alla presente scrittura privata, ivi
comprese spese e tasse relative alle forniture
commissionate in esecuzione della presente scrittura
sono a totale carico del fornitore.-----

ART. 19: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il fornitore ha
l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle
banche dati già costituite o costituende
nell'esecuzione del presente atto, quelli che
transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all'esecuzione del
presente contratto.-----

Art. 20: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto
quanto non specificato e contemplato nel presente
atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri per i contratti

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

stipulati dall'Amministrazione per la Difesa,
approvato con Decreto n. 200 del 14.04.2000 ed al
Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia
di Finanza, approvato con D.M. n. 181 del
24.10.2014;-----

LIDO ENERGIA S.R.L.
PRESIDENTE
(UGO BERGAMO)

- al D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti";-----

- al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Nuovo Regolamento
Appalti";-----

- al Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 recante il
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;----

- al Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923 recante a
Legge di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.Lgs. n. 81/2008 ed al D.Lgs. n. 231/2001;----

- al Codice Civile,-----

che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare in
ogni loro parte, sebbene non allegate, ai sensi
dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

ART. 21: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il fornitore
dichiara di consentire il trattamento dei dati
personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, per le finalità connesse
all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 22: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti
amministrativi del presente contratto, il fornitore

elegge domicilio in Venezia, San Marco n. 2757, ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata *lidoenergia@legalmail.it*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura stessa. La controparte è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.-----

Bollo da € 16,00

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER IL FORNITORE

(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

FIRMATO IN ORIGINALE